




E.ON S.p.a.	 	AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Integrazione alla Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e E.ON S.p.a. per analisi chimico – cliniche per i dipendenti della Centrale di Fiume Santo.

TRA

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Via M. Coppino, 26, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Carlo Cattani, nato a Sassari (SS) il 26/07/1959, domiciliato per la carica presso la medesima

e

L’E.ON. Produzione S.p.a, con sede legale in Sassari, Località Cabu Astru Fiume Santo CF. e P.I.V.A. 03251970962, rappresentata dal Direttore del Procurement, Ing. Carlo Enas, nato a Sorso (SS) il 10.09.1963, domiciliato per la carica presso E.ON Italia S.p.A., Via Amerigo Vespucci, 2 – 20124 Milano

PREMESSO CHE

- l’E.ON S.p.a. e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari hanno stipulato apposita Convenzione n. Rep. CO/ 2012/58 del 10.08.2012 per le analisi chimico – cliniche per i dipendenti della Centrale di Fiume Santo;
- con nota prot. n. PG/8514 del 09/04/2014 l’E.ON S.p.a. ha richiesto l’integrazione degli accertamenti previsti nella Convenzione precedentemente sottoscritta, richiedendo esami ecografici addominali presumibilmente per n. 120 dipendenti della Centrale di fiume Santo;
- il Responsabile dell’U.O. di Medicina del Lavoro nonché il Responsabile dell’U.O. di Scienze Radiologiche hanno manifestato la disponibilità ad effettuare tali tipi di accertamenti a favore della Società E.ON;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Società E.ON per le finalità di cui in premessa è avvenuta alla determinazione di stipulare l’integrazione alla Convenzione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al fine di garantire esami ecografici addominali per i dipendenti della Centrale di Fiume Santo.

Art. 2

La Società E.ON dovrà comunicare alla Struttura di Medicina del Lavoro dell’AOU l’elenco dei dipendenti che devono effettuare tali esami, e il nominativo del personale autorizzato a ricevere gli esiti analitici.

Gli esami ecografici verranno svolti al di fuori del debito orario nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

L'Azienda provvederà a ripartire i proventi derivanti dagli esami ecografici come di seguito specificato:

60% a favore del personale impiegato

40% a favore dell'Azienda.

Art. 3

La Società E.ON verserà all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari un importo pari ad Euro 80.00 (ottanta euro) per ciascun esame richiesto.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni richieste sarà documentata dalla Struttura di Medicina del Lavoro mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo attestante gli interventi effettuati.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, sulla base di tale documentazione, provvederà ad emettere la relativa fattura con periodicità trimestrale intestata alla Società EON Produzione Centrale Termoelettrica di Fiume Santo ed inviate a E.ON Italia Amministrazione Via Valnerina n. 9 cap. 05100 Terni.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 60 giorni data fattura tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Banco di Sardegna – Agenzia 1 ABI 01015 – CIN E – CAB 17201

C/C n° 000070188747

A titolo esplicativo della fattura sarà inviata unitamente una nota contabile relativa alle prestazioni rese a ciascun dipendente.

ART. 4

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà la stessa durata della Convenzione che andrà ad integrare. Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

ART. 5

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificato con raccomandata A/R. Nel caso di recesso da parte della Società E.ON, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 6

Con il presente atto, l'AOU e la Struttura di Medicina del Lavoro sono autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali trasmessi dalla Società E.ON per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

ART. 7

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 8

La presente convenzione, redatta su tre pagine in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata. Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atto scritto dalle parti.

ART. 9

Il presente atto, composto da tre pagine, viene redatto in duplice originale con imposta di bollo a carico del contraente privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 13.

Letto, approvato e sottoscritto in 12/05/2016 in data 12/05/2016

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Il Direttore Generale
(Dott. Alessandro Carlo Cattani)

Società E.ON
Il Direttore del Procurement
(Dott. Ing. Carlo Enas)